Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 12 settembre 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

mano relativo importo.

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ripristino di decorazione al valor militare

Decreto Presidenziale 3 *luglio* 1968.
registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1968
registro n. 23 *Difesa, foglio n.* 392

SARTI Raffaele di Antonio e di Silvani Maria da Villafranca Lunigiana (Massa), classe 1920, artigliere 3° artiglieria celere.

Gli è ripristinata dal 29 aprile 1963 la medaglia di bronzo al valor militare concessa con decreto presidenziale 18 dicembre 1962 e successivamente revocata con decreto presidenziale 26 marzo 1957.

(8202)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1967.

Delimitazione della zona portuale interna di S. Felice del Benaco (lago di Garda).

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di S. Felice del Benaco (lago di Garda) sita nella circoscrizione territoriale del comune di S. Felice del Benaco è delimitata secondo l'annessa planimetria in scala 1:2000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende i fogli mappali nn. 7 e 8 dell'ufficio tecnico erariale per la provincia di Brescia — la zona portuale è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende la banchina A e lo specchio d'acqua antistante ed è delimitata come segue:

verso terra: dal limite ovest della particella 469 e dal margine, verso lago, delle particelle 1695, 1694 ed 836;

verso lago:

a) ad ovest da un allineamento lungo m. 40 parallelo al molo ovest del porto a partire dalla intersezione dei lati sud e ovest della particella 836;

b) ad est da un allineamento lungo m. 10 in prosecuzione verso lago del lato orientale del molo A;

c) a sud dalla congiungente gli estremi verso lago degli allineamenti di cui ai punti *a*) e *b*).

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente ispettorato di porto di Desenzano.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, rimangono visibili presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione ci-

vile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'ispettorato di porto di Desenzano.

Roma, addì 15 novembre 1967

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

p. *Il Ministro per le finanze*
Vittorino COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1968
Registro n. 114 *Trasporti, foglio n.* 286

(8373)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1968.

Autorizzazione alla S.p.a. « Borghetto » magazzini generali e frigoriferi di Brescia ad ampliare il magazzino generale esercitato in Brescia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 17 settembre 1931, 24 febbraio 1933, 21 giugno 1954, 1° luglio 1957, 14 gennaio 1963, 22 febbraio 1966 e 10 maggio 1967, con i quali la S.p.a. « Borghetto » magazzini generali e frigoriferi di Brescia è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Brescia, via S. Giovanni Bosco, 17, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 3 settembre 1966, con la quale detta società ha chiesto l'autorizzazione ad ampliare il proprio magazzino generale con un nuovo capannone della superficie di mq. 1100 circa da adibire al deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Vista la deliberazione n. 611, del 15 novembre 1966, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visto il certificato in data 3 luglio 1968, con il quale l'Ufficio del genio civile di Brescia attesta la regolare esecuzione delle opere di costruzione del suddetto capannone in conformità al progetto approvato;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. « Borghetto » magazzini generali e frigoriferi di Brescia, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Brescia, via S. Giovanni Bosco n. 17, con un nuovo capannone della superficie di mq. 1100 circa, meglio descritto nelle planimetrie presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

In detto capannone possono essere depositate merci varie nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel citato capannone si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1968

(8223) p. *Il Ministro*: VINCELLI

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1968.

Variazione della misura della scorta di riserva a carico dei concessionari di depositi di prodotti petroliferi derivati.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1961, n. 1134;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1963, con il quale la scorta di riserva a carico dei concessionari di depositi di prodotti petroliferi derivati è stata temporaneamente stabilita nella misura del 15 % della capacità di immagazzinamento dei depositi stessi;

Sentita la commissione interministeriale per la disciplina petrolifera che nella riunione dell'11 giugno 1968 ha espresso il parere di variare dal 15 al 20 per cento della capacità dei depositi di prodotti petroliferi derivati la misura della scorta obbligatoria a carico dei concessionari degli stessi impianti;

Rilevata la opportunità, in relazione alle esigenze del paese, di effettuare detta variazione;

Decreta:

Art. 1.

La scorta di riserva che i concessionari di depositi di prodotti petroliferi derivati sono obbligati a mantenere in permanenza, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari citati nelle premesse, è temporaneamente fissata nella misura del 20 % della capacità di immagazzinamento dei depositi stessi.

Art. 2.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà a comunicare ai singoli concessionari di deposito i quantitativi di prodotti petroliferi derivati che, per effetto del disposto di cui all'articolo precedente, dovranno essere costituiti a scorta.

Roma, addì 13 agosto 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per le finanze*
GIOIA

(8471)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1968.

Nomina della commissione incaricata di proporre la misura dei contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1227, con la quale è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 1967 la spesa di L. 125 milioni e per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1971 la spesa di L. 250 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 117;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1963, con il quale è stata nominata la commissione incaricata di proporre, a termini dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1952, n. 136, la misura dei contributi predetti;

Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1964 e 13 aprile 1965, concernenti la sostituzione di uno dei componenti della commissione di cui sopra;

Considerata l'opportunità di procedere all'aggiornamento della commissione medesima;

Sentite le organizzazioni di categoria;

Decreta:

Della commissione incaricata di proporre, a termini dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1952, n. 136, richiamata nelle premesse, la misura dei contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi, sono chiamati a far parte:

a) il dott. Giuseppe Mantino, ispettore generale del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presidente;

b) il dott. Francesco Seminara, direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Catania, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) il commissario generale anticoccidico;

d) il direttore dell'Istituto sperimentale per l'agricoltura di Acireale;

e) il prof. Vincenzo Lupo, direttore dell'Istituto di entomologia agraria dell'Università degli studi di Catania;

f) il geom. Santi Panebianco, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

g) l'avv. Benedetto Di Stefano, in rappresentanza della Confederazione nazionale coltivatori diretti;

h) il sig. Giuseppe Quaceci e il sig. Orazio Sapienza, in rappresentanza rispettivamente della Confederazione nazionale braccianti, salariati, tecnici, impiegati agricoli e della Federazione italiana mezzadri e coltivatori diretti;

i) il prof. Gian Pietro Ballatore, in rappresentanza dei tecnici agricoli;

l) il sig. Nicola Vanore, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

Funzionerà da segretario della commissione, il direttore del commissariato generale anticoccico.

Roma, addì 20 agosto 1968

Il Ministro: SEDATI

(8053)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1968.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 25534 in data 8 agosto 1968, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che la indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subito la variazione di un punto in aumento a decorrere dal 1° agosto 1968;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 16 marzo 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967 e 3 maggio 1968, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° agosto 1968, ai minimi di retribuzione, spettanti ai sensi della legge 4 febbraio 1958, numero 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia o pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, od ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione od altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia — compreso Trieste —, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

portieri	L.	15,24
addetti alle pulizie	»	14,30

2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania — escluso Napoli —, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo —, Sardegna):

portieri	L.	13,10
addetti alle pulizie	»	12,30

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1968

Il Ministro: BOSCO

(8328)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Intervento di mercato per le pere

IL PRESIDENTE DELL'AZIENDA

Vista la legge 13 maggio 1966 n. 303 sull'istituzione della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I. M.A.);

Visti i regolamenti C.E.E. n. 23/62 del 4 aprile 1962, n. 99/65 del 7 luglio 1965, n. 158/66 e n. 159/66 del 25 ottobre 1966, n. 211/66 del 14 dicembre 1966 e n. 165/67 del 26 giugno 1967, sull'organizzazione comune di mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, sull'attuazione degli intervenuti nel settore dei prodotti ortofrutticoli previsti dai citati regolamenti C.E.E.;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 268, sull'organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 3 settembre 1968, con il quale è stata dichiarata l'esistenza di una situazione di crisi grave di mercato per le pere ai fini dell'intervento dell'A.I.M.A. ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80;

Visti i regolamenti C.E.E. n. 978/68 del 15 luglio 1968 sul prezzo di base e sul prezzo di acquisto delle pere per la campagna 1968, e n. 1033/68 del 23 luglio 1968 sui coefficienti di adattamento da applicare a tale prezzo di acquisto;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 5 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 207 del 16 agosto 1968, che stabilisce il prezzo di acquisto delle pere per la campagna di commercializzazione 1968 in caso di crisi grave;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 16 febbraio 1968 con il quale gli enti di sviluppo in agricoltura sono stati autorizzati ad assumere dall'A.I.M.A. il compimento delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei prodotti agricoli;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere con urgenza per l'attuazione dell'intervento nel mercato delle pere ai sensi dell'art. 7 del citato regolamento C.E.E. n. 159/66, stabilendo le condizioni e modalità dell'intervento;

Considerato che a tal fine ricorrono le condizioni per procedere all'affidamento del servizio ad enti di sviluppo e consorzi o loro organizzazioni ai sensi dell'art. 12 secondo comma della legge 13 maggio 1966, n. 303, non risultando effettuata, allo stato, alcuna iscrizione nell'albo dei soggetti riconosciuti idonei allo espletamento delle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dei prodotti ortofrutticoli;

In virtù di deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. nell'adunanza del 24 luglio 1968;

Decreta:

Per l'intervento dell'A.I.M.A. nel mercato delle pere durante il periodo di esistenza della crisi grave di mercato per tale prodotto, dichiarata con il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste citato in premessa, si procede nei seguenti sensi:

1) Il compimento delle operazioni esecutive di intervento previste all'art. 7 del regolamento C.E.E. n. 159/66 del 25 ottobre 1966, tenuto conto delle zone di maggiore produzione delle pere, è affidato dall'A.I.M.A. ai seguenti enti:

Ente Delta Padano - Ente di sviluppo, per il territorio della regione Emilia-Romagna e della provincia di Rovigo;

Ente di sviluppo in Campania, per il territorio della regione Campania;

Federazione italiana dei consorzi agrari, operante sia direttamente che a mezzo dei federati consorzi agrari, per il territorio delle regioni Veneto, esclusa la provincia di Rovigo, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte ed Abruzzi.

L'ente assuntore provvede alla istituzione e gestione, nel territorio rispettivamente assegnato, di centri di intervento, ai quali possono essere offerte in vendita le pere e dei quali l'ente medesimo darà notizia al pubblico mediante manifesti murali ed avvisi di stampa.

Con apposita convenzione tra l'A.I.M.A. ed i singoli enti assuntori saranno regolati i rapporti tra le parti per l'affidamento e l'esecuzione del servizio d'intervento.

2) L'ente assuntore è tenuto ad acquistare, al prezzo di acquisto stabilito con il decreto ministeriale 5 agosto 1968 citato in premessa, tutte le pere in giusto grado di maturazione che gli vengono offerte in vendita nei propri centri d'intervento con dichiarazione scritta per partite di prodotto non inferiore a q.li 5 netti, a condizione che la merce offerta sia di produzione comunitaria e rientri nelle varietà e categorie di qualità stabilite per le pere con i regolamenti C.E.E. n. 23/62, 159/66 e 211/66, riportate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 16 maggio 1967.

Nella dichiarazione scritta di offerta deve essere precisato se il prodotto verrà presentato in imballaggio oppure alla rinfusa sul mezzo di trasporto.

Le pere offerte in vendita all'intervento debbono essere consegnate, a cura del venditore, al magazzino di raccolta del centro d'intervento o di altra località indicata dall'ente assuntore e presentate nel tipo di condizionamento indicato nella dichiarazione di offerta; ogni carico deve essere accompagnato con distinta, sottoscritta dal venditore, contenente la descrizione della merce, in numero di imballaggi o alla rinfusa sul mezzo di trasporto, e le quantità distinte per varietà, categoria di qualità e calibro. Anche per le pere presentate alla rinfusa sul mezzo di trasporto, il prodotto deve essere consegnato distintamente per varietà, categoria di qualità e calibro.

La data di presa in consegna della merce da parte dell'ente assuntore è stabilita dall'assuntore medesimo, in relazione alle capacità ricettive dei magazzini di raccolta, all'avvio del prodotto per le destinazioni autorizzate ed alle possibilità di compimento delle operazioni di accertamento sul prodotto stesso, previste al successivo punto 3);

3) All'atto della consegna al magazzino di ricevimento del centro d'intervento o di altra località indicata dall'ente assuntore, la varietà, la categoria di qualità con il giusto grado di maturazione, il calibro e il tipo di condizionamento delle pere offerte in vendita all'ente stesso sono accertate da apposita commissione tecnica composta da un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), presidente, e da due funzionari dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione e dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Tale commissione si pronuncia sull'ammissibilità della vendita all'intervento e stabilisce, in caso affermativo, i coefficienti di adattamento da apportare al prezzo di acquisto, in conformità del regolamento C.E.E. n. 1033/68 del 23 luglio 1968.

Sulla base del giudizio espresso dalla commissione e subordinatamente al rilascio da parte dell'offerente di dichiarazione scritta che il prodotto è di origine comunitaria, con la indicazione della provenienza, l'ente assuntore emette bolletta di acquisto, nella quale devono risultare: il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, l'intestatario venditore, il tipo di condizionamento del prodotto alla consegna, il numero degli imballaggi, la quantità, la varietà, la categoria di qualità ed il calibro del prodotto in essi contenuto, nonchè il prezzo applicato e l'eventuale maggiorazione di cui al secondo comma del successivo punto 4). Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli direttamente dall'ente assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento;

4) Il prezzo d'acquisto è quello del mese per il quale l'ente assuntore ha fissato la consegna ed è riferito a prodotto a peso netto, presentato in imballaggio o alla rinfusa su veicolo del venditore franco porta magazzino del centro d'intervento, imballaggio a rendere sul posto della consegna. Qualora l'ente assuntore indichi per la consegna località diversa dal centro d'intervento e più distante dal magazzino di giacenza del venditore, la maggiore spesa di trasporto è rimborsata al venditore dall'ente assuntore nell'importo determinato secondo i criteri stabiliti dall'A.I.M.A.

Per il prodotto destinato alla distribuzione gratuita ai sensi del successivo punto 5), l'ente assuntore procede all'acquisto della merce imbalaggio compreso, applicando al prezzo dovuto al venditore la maggiorazione di L. 1.062,50 riferita a Kg. 100 netti di prodotto.

5) Alla destinazione delle pere acquistate provvede lo stesso ente assuntore in conformità delle prescrizioni stabilite all'art. 1 del regolamento C.E.E. n. 165/67 del 26 giugno 1967.

La cessione gratuita ad opere di beneficenza e fondazioni di carità o a persone riconosciute dalla legislazione italiana come aventi diritto alla pubblica assistenza è effettuata dallo ente assuntore mediante consegna del prodotto, nel centro d'intervento, ad un incaricato del Ministero dell'interno - Direzione generale dell'assistenza pubblica, che ne cura la destinazione, allo stato fresco o previa trasformazione in prodotti dell'industria conserviera, agli enti assistenziali.

Le destinazioni diverse dalla cessione gratuita per assistenza sono subordinate all'autorizzazione dell'A.I.M.A., cui lo ente assuntore formula le relative proposte.

6) L'ente assuntore deve provvedere a procurarsi direttamente i mezzi finanziari occorrenti per il pagamento del prezzo ai venditori e per le eventuali spese di produzione e conservazione dell'alcool ottenuto dalla distillazione delle pere acquistate, nonchè per ogni altro onere e spesa inerente al servizio, comprese le spese generali e quelle di organizzazione e di funzionamento del servizio medesimo.

7) Il servizio d'intervento di cui al presente decreto cesserà alla data in cui l'A.I.M.A. comunicherà all'ente assuntore la declaratoria ministeriale di cessazione della situazione di crisi grave, di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà esposto al pubblico nell'atrio della sede delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.

Roma, addì 3 settembre 1968

Il Presidente: SEDATI

(8463)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale statale « P. F. Calvi » di Padova, ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Padova 4 gennaio 1967, sulla proposta del provveditore agli studi di Padova, si autorizza l'istituto tecnico commerciale statale « P. F. Calvi » di detta città ad acquistare il terreno di proprietà del comune di Padova descritto in catasto al foglio n. 15, sezione *F*, ai mappali 173, della superficie di mq. 280 circa, sito in Padova (Giardino palazzo Wollemborg), per il prezzo di L. 11.000.000.

(8308)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Damiano al Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1968, il comune di San Damiano al Colle (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8347)

Autorizzazione al comune di Suardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1968, il comune di Suardi (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.137.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8348)

Autorizzazione al comune di Torre de' Negri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1968, il comune di Torre de' Negri (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8349)

Autorizzazione al comune di Villa Biscossi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1968, il comune di Villa Biscossi (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8350)

Autorizzazione al comune di Lamporecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1968, il comune di Lamporecchio (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.651.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8351)

Autorizzazione al comune di Larciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1968, il comune di Larciano (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.605.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8352)

Autorizzazione al comune di Quarrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1968, il comune di Quarrata (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.048.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8353)

Autorizzazione al comune di Arcole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1968, il comune di Arcole (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.186.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e 'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8354)

Autorizzazione al comune di Badia Calavena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1968, il comune di Badia Calavena (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.892.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8355)

Autorizzazione al comune di Bosco Chiesanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1968, il comune di Bosco Chiesanuova (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.677.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8356)

Autorizzazione al comune di Caprino Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1968, il comune di Caprino Veronese (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.997.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8357)

Autorizzazione al comune di Cazzano di Tramigna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1968, il comune di Cazzano di Tramigna (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.399.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8358)

Autorizzazione al comune di Isola Rizza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1968, il comune di Isola Rizza (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.249.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8359)

Autorizzazione al comune di Bisignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Bisignano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.809.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8387)

Autorizzazione al comune di Firmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Firmo (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.216.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8388)

Autorizzazione al comune di Lattarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Lattarico (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.193.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8389)

Autorizzazione al comune di Rende ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Rende (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.367.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8390)

Autorizzazione al comune di Villa S. Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Villa S. Giovanni (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 272.709.399, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8391)

Autorizzazione al comune di Tresnuraghes ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Tresnuraghes (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.600.000, per la coperaura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8392)

Autorizzazione al comune di Tonara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Tonara (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8393)

Autorizzazione al comune di Sorgono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Sorgono (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8394)

Autorizzazione al comune di Sindia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Sindia (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8395)

Autorizzazione al comune di Silanus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Silanus (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8396)

Autorizzazione al comune di Ovodda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Ovodda (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8399)

Autorizzazione al comune di Scano di Montiferro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Scano di Montiferro (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8397)

Autorizzazione al comune di Osidda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968. il comune di Osidda (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8400)

Autorizzazione al comune di San Teodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di San Teodoro (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8398)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 175

Corso dei cambi dell'11 settembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,06	622,60	622,56	622,75	622,50	623,05	622,70	622,75	623,06	622,60
$ Can.	580,45	579,95	580 —	580,05	579 —	580,45	580,05	580,05	580,45	580 —
Fr Sv.	144,77	144,75	144,78	144,75	144,70	144,75	144,75	144,75	144,77	144,75
Kr D.	82,92	82,85	82,95	82,93	82,60	82,90	82,93	82,93	82,92	82,90
Kr. N.	87,21	87,20	87,15	87,18	87 —	87,20	87,17	87,18	87,21	87,18
Kr Sv.	120,59	120,60	120,58	120,575	120,50	120,55	120,58	120,575	120,59	120,55
Fol.	171,25	171,30	171,35	171,28	171,30	171,25	171,35	171,28	171,25	171,27
Fr B.	12,39	12,41	12,42	12,4275	12,40	12,35	12,42	12,4275	12,39	12,395
Franco francese	125,29	125,21	125,16	125,23	125,20	125,25	125,32	125,25	125,29	125,18
Lst.	1487,15	1486,45	1486,30	1486,90	1486,75	1487,15	1486,90	1486,90	1487,15	1486,50
Dm. occ.	156,76	156,68	156,76	156,71	156,55	156,78	156,70	156,71	156,76	156,70
Scell. Austr.	24,10	24,10	24,10	24,095	24 —	24,10	24,0925	24,095	24,10	24,09
Escudo Port.	21,76	21,94	21,75	21,76	21,70	21,75	21,74	21,76	21,76	21,75
Peseta Sp.	8,94	8,75	8,93	8,9375	8,90	8,94	8,945	8,9375	8,94	8,94

Media dei titoli dell'11 settembre 1968

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	109,975
Redimibile 3,50 % 1934	100,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,675
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,475
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 settembre 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,725
1 Dollaro canadese	580,05
1 Franco svizzero	144,75
1 Corona danese	82,93
1 Corona norvegese	87,175
1 Corona svedese	120,577
1 Fiorino olandese	171,315
1 Franco belga	12,424
1 Franco francese	125,23
1 Lira sterlina	1486,90
1 Marco germanico	156,705
1 Scellino austriaco	24,094
1 Escudo Port.	21,75
1 Peseta Sp.	8,941

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1968, n. 1120, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1968, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stato bandito un concorso per esami ad un posto di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera contabile del personale di concetto dell'A.N.A.S.;

Considerato che successivamente un posto si è reso vacante in quanto un ragioniere aggiunto ha lasciato il servizio presso questa azienda per essere assunto in altra amministrazione;

Considerato che un secondo posto resterà vacante dal 1° maggio 1968 a seguito del collocamento a riposo di un ragioniere dei ruoli del personale di questa amministrazione;

Atteso che pertanto vi sono tre posti disponibili;

Decreta:

Art. 1.

A modifica del decreto ministeriale 27 gennaio 1968, n. 1120, specificato nella premesse, è indetto un concorso pubblico per esami a tre posti di vice ragioniere in prova del ruolo del personale contabile della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Uno dei vincitori del presente concorso sarà destinato al Compartimento della viabilità di Cagliari.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di abilitazione del corso superiore dell'istituto tecnico (sezione commerciale e ragioneria);

diploma di licenza rilasciato dagli istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale) conseguito a termini degli attuali ordinamenti scolastici;

diploma di istituto tecnico (sezione ragioneria) conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori.

Sono ammessi a partecipare al concorso, ai sensi dell'articolo 173 del testo unico n. 3 su citato, anche gli impiegati della carriera esecutiva dell'amministrazione statale che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano — alla data di pubblicazione del presente decreto — qualifica non inferiore a quella di archivista e che siano muniti del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (via Monzambano n. 10, Roma) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi sede che verrà loro assegnata, essendo a conoscenza che in caso contrario, verranno per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4 punto 6).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) avere compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopraindicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di muti-

lato od invalido di guerra o per servizio, o mutilato od invalido per la lotta di liberazione o invalido o mutilato per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione allo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere di ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti:

a) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

b) passaporto;

c) porto d'armi;

d) tessera postale;

e) patente di guida;

f) carta d'identità;

g) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati dell'amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, e due impiegati della carriera direttiva della amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con la osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla direzione generale medesima, i documenti che ritengono necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e categorie assimilate, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137; 19 marzo 1948, n 241, e della legge 23 febbraio 1952, n. 93 a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/OD-6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci della deportazione o dell'internamento apposita attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 dell decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati ed invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalidità;

d) i mutilati e gli invalidi di servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria e l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*);

e) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la

guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

g) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 875, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 400;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 400;

o) i coniugati e i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

p) i mutilati e gli invalidi del lavoro il certificato di iscrizione presso l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni 30, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine e di residenza o dall'ufficiale di stato civile di comune di origine;

3) diploma in originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 400 di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui produzione, in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 400, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso;

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 400, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), del precedente art. 13 e alla lettera *e*) dell'art. 12, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno pervenuti alla direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) dopo i termini stabiliti, non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione per altro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 14 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguirà la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale con qualifica iniziale della carriera di concetto.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono in quanto applicabili le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 21.

Programma di esame

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo;

2) principi di economia politica e di scienza delle finanze;

3) computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private. Nozioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato.

Sono oggetto della prova orale, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni generali sui servizi dell'amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.;

3) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 21 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1968
Registro n. 5, *foglio n.* 100

(7957)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte del concorso a cinquanta posti di terzo cancelliere in prova

Le prove scritte del concorso a cinquanta posti di terzo cancelliere in prova, indetto con decreto ministeriale 01255 del 24 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 dell'11 giugno 1968, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo dei Congressi all'EUR, con inizio il 1° ottobre 1968, ore 8, giorno in cui verrà effettuata la prova scritta di « elementi di diritto amministrativo ».

(8309)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per i compartimenti di Roma, Napoli e Bari nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi trecentosessantotto posti di operaio qualificato in prova.

Nel bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 14 del 31 luglio 1968 (Parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 marzo 1968, n. 2044, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i 34, 19 e 41 posti riservati rispettivamente ai compartimenti di Roma, Napoli e Bari nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi 368 posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2738.

(8482)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1968, n. 7.

Norme sull'ordinamento dei servizi dell'Istituto regionale di assistenza materna ed infantile, di Aosta, e sullo stato giuridico ed economico del personale addetto allo istituto stesso.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione n.* 227 *del* 4 *settembre* 1968).

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti norme sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Istituto regionale di assistenza materna ed infantile.

TITOLO I

COMPITI E SERVIZI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA MATERNA ED INFANTILE DI AOSTA

Capo I

Compiti dell'Istituto

Art. 2.

La Regione autonoma della Valle d'Aosta attua i suoi compiti obbligatori e facoltativi in materia di ricovero e assistenza alla maternità e all'infanzia a mezzo dell'Istituto regionale di assistenza materna ed infantile, sito in Aosta, costituito dal brefotrofio e dall'ospedale maternità.

Il brefotrofio e l'ospedale maternità funzionano con una unica direzione amministrativa.

Capo II

Dell'amministrazione dell'istituto

Art. 3.

L'Istituto è amministrato dalla Regione attraverso l'Assessorato della sanità e assistenza sociale. La Giunta regionale presenta annualmente il bilancio preventivo dell'istituto quale allegato al bilancio preventivo della Regione e analogamente il consuntivo.

Art. 4.

I mezzi finanziari per l'attuazione dei compiti assistenziali dell'istituto sono costituiti:

a) dai proventi derivanti dalle rette dei ricoveri e dai proventi per prestazioni sanitarie;

b) dalla eventuale integrazione finanziaria della Regione;

c) da ogni altro eventuale contributo.

Art. 5.

Le rette, le condizioni e le modalità di ricovero nell'Istituto nonchè le tariffe per le prestazioni e visite specialistiche di cui all'art. 25 sono stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 6.

La direzione sanitaria dell'Istituto è affidata al direttore sanitario, ai termini dell'art. 21 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

La direzione amministrativa dell'istituto compete all'Assessorato della sanità e assistenza sociale. L'assessore si avvale dell'opera del dirigente amministrativo di Assessorato e dei servizi amministrativi dell'istituto.

Capo III

Dei servizi di competenza dell'istituto

Art. 7.

I servizi dell'istituto si suddividono come segue:

a) servizi sanitari;

b) servizi amministrativi;

c) servizi ausiliari.

Art. 8.

I servizi sanitari dell'istituto sono suddivisi nel seguente modo:

1) sezione ostetrica: *a*) reparto donne; *b*) reparto neonati;
2) sezione ginecologica;
3) sezione brefotrofio;
4) servizio di anestesia;
5) servizi sanitari ausiliari comprendenti: la radiologia, la colposcopia, il laboratorio per ricerche citologiche, istologiche ed analisi varie;
6) servizio specialistico ambulatoriale.

Il servizio di anestesia, a funzionalità autonoma, si svolge in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

La responsabilità dell'andamento sanitario e organizzativo della sezione brefotrofio è affidata ad un medico, specializzato in pediatria, a ciò designato dalla Giunta regionale sentito il parere del direttore sanitario dell'istituto stesso.

Art. 9.

L'istituto può avvalersi, per la necessità di assistenza dei ricoverati, della consulenza di sanitari professionisti per radiologia, cardiologia, ortopedia e per tutte le altre specialità riconosciute necessarie per il suo funzionamento sanitario.

Le competenze dovute ai predetti sanitari sono liquidate dalla Giunta regionale su presentazione di notule o a forfait, previ preventivi accordi con gli interessati.

Art. 10.

I servizi sanitari dell'istituto sono svolti dal personale medico, ostetrico e da infermiere diplomate professionali.

Art. 11.

L'Assessore alla sanità e assistenza sociale sottopone alla approvazione della Giunta le proposte relative agli acquisti di materiale, di arredamenti e merci occorrenti all'istituto. Sottopone inoltre alla Giunta, per la liquidazione le fatture relative alle forniture dell'istituto.

Art. 12.

L'istituto si avvale dell'opera dell'ufficio tecnico dell'Assessorato dei lavori pubblici per i lavori di manutenzione straordinaria allo stabile sede dell'istituto, nonchè per la sorveglianza e assistenza tecnica per il regolare funzionamento degli impianti della centrale termica, elettrica e della lavanderia.

TITOLO II
STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

Capo I
Dell'assunzione del personale

Art. 13.

Il personale addetto all'istituto si suddivide in:

1) personale medico;
2) personale ostetrico;
3) personale amministrativo;
4) personale religioso;
5) personale ausiliario femminile;
6) personale ausiliario maschile.

Il numero dei posti d'organico, le qualifiliche e gli assegni iniziali annui lordi spettanti al personale medico, ostetrico e al personale ausiliario sono indicati nella pianta organica annessa alla presente legge.

Per il personale amministrativo resta in vigore la pianta organica allegato *B* alla legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, con la soppressione dei posti di operaio specializzato e di inserviente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo stato giuridico ed economico del personale amministrativo è stabilito dalle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 14.

I requisiti generali e i titoli di studio e di specializzazione per la nomina del personale medico e ostetrico a posti della pianta organica dell'istituto annessa alla presente legge sono stabiliti dalle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.

I concorsi per la nomina a ruolo del personale medico e ostetrico sono indetti ed espletati secondo quanto stabilito dalle norme del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè dalle leggi e dai regolamenti in vigore per i concorsi ai posti di analoga natura presso istituti sanitari. Si applicano altresì le norme di legge regionali vigenti in materia.

Al personale medico è consentito l'esercizio della libera professione fuori dell'istituto e fuori dal normale orario di servizio, purchè tale esercizio non sia di nocumento alle funzioni cui il sanitario è preposto nell'ambito dell'istituto.

Il personale medico non può prestare la propria attività presso altri istituti o enti.

Art. 15.

Per la nomina del personale ausiliario femminile e maschile presso l'istituto sono prescritti i seguenti requisiti generali:

a) essere cittadino italiano, ovvero aver ottenuto la equiparazione ai cittadini italiani con decreto di riconoscimento;

b) essere in possesso del titolo di studio prescritto;

c) avere buona conoscenza della lingua francese (requisito da comprovarsi mediante esame orale);

d) godere dei diritti civili e politici, non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge come causa di incapacità o di incompatibilità, essere immuni da condanne che importino incompatibilità o decadenza agli effetti del pubblico impiego;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed essere esenti da malattie, da imperfezioni o da difetti che possano comunque influire sul rendimento in servizio;

f) essere di buona condotta morale e civile;

g) avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Art. 16.

Indipendentemente dalla presentazione dei certificati e dei documenti prescritti, l'amministrazione ha facoltà di procedere all'accertamento del possesso da parte dell'aspirante dei requisiti generali e, in particolare, dei requisiti della buona condotta e della sana e robusta costituzione fisica; quest'ultimo da accertarsi mediante visita sanitaria di controllo da parte del medico regionale, nonchè mediante esame radiografico.

Se il giudizio è sfavorevole, l'interessato può chiedere, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla comunicazione, una visita medica di controllo. Il collegio sanitario di controllo è composto dell'ufficiale sanitario della città di Aosta, dal medico regionale, da un medico di fiducia dell'amministrazione e da un medico designato dall'interessato.

Le spese e le indennità relative alla visita di controllo sono a carico dell'interessato.

Se l'interessato non si presenta o se rifiuta di sottoporsi all'una o all'altra visita sanitaria, ovvero se il giudizio del collegio sanitario di controllo è sfavorevole, decade da ogni diritto in merito all'assunzione.

Art. 17.

Il personale addetto all'istituto ha l'obbligo, sotto pena di applicazione delle vigenti disposizioni penali, di mantenere un assoluto segreto su quanto riguarda gli atti d'ufficio relativi ai ricoverati nell'istituto e, in particolare, sugli atti relativi ai minori assistiti nel brefotrofio e alle loro madri.

Art. 18.

Il personale sanitario, amministrativo, ausiliario e religioso è assicurato, ai sensi di legge, contro la tubercolosi presso lo Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.).

Il personale sanitario deve essere assicurato contro gli infortuni in servizio e contro la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio professionale nell'istituto.

Capo II
Dello stato giuridico ed economico del personale medico

Art. 19.

Per quanto concerne lo stato giuridico, i diritti e i doveri del personale medico, di ruolo o interino, si applicano le norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.

I compiti e le funzioni del personale medico addetto all'istituto sono stabiliti dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni.

Il personale medico è, inoltre, tenuto ad effettuare il servizio di visite specialistiche ambulatoriali dell'istituto.

Art. 20.

Gli stipendi annui iniziali d'organico spettanti al personale medico dell'istituto sono stabiliti nella tabella annessa alla presente legge.

Sono altresì stabiliti nei successivi articoli della presente legge le indennità, le compartecipazioni varie e i proventi che competono al personale medico in aggiunta al trattamento economico principale.

Art. 21.

Gli emolumenti principali e accessori del personale medico sono soggetti alle ritenute per tributi erariali e per contributi previdenziali stabilite dalle norme legislative in vigore.

Sono altresì soggetti agli arrotondamenti stabiliti dalle leggi agli effetti del calcolo degli emolumenti annui mensili spettanti al personale degli enti pubblici.

Art. 22

Gli stipendi annui iniziali di organico del personale medico sono suscettibili di aumenti biennali nella misura del 2,50 % degli importi annui iniziali per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale nel posto di titolarità.

Gli aumenti periodici degli stipendi sono attribuiti automaticamente al personale che abbia dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 23

Al personale medico sono corrisposte la tredicesima mensilità e le altre indennità spettanti in via continuativa al personale dipendente dalla Regione, nonchè le indennità previste dagli articoli 184 e 189 delle norme approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3.

Art. 24.

Al personale medico dell'istituto competono, ai sensi dell'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, i compensi fissi per i ricoveri in corsia comune di infermi a carico di enti mutualistici e assicurativi.

Per la determinazione e la liquidazione di tali compensi si applicano le norme e le disposizioni di legge in vigore in campo nazionale per gli ospedali di corrispondente categoria.

Le quote di ripartizione di tali compensi fra il personale medico sono stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 25.

I proventi delle tasse per interventi chirurgici, cure mediche e di assistenza al parto a carico di ricoverate paganti in proprio sono ripartiti nel seguente rapporto percentuale:

a) 70 % a favore del personale medico e ostetrico di ruolo e non di ruolo;

b) 30 % a favore dell'Amministrazione regionale.

I proventi per esami di laboratorio effettuati presso l'istituto per conto di privati o a favore di assistiti da enti mutualistici, sono ripartiti nel seguente rapporto percentuale:

a) 50 % a favore dell'Amministrazione regionale;

b) 50 % a favore del personale medico di ruolo e non di ruolo, in parti uguali.

I proventi per prestazioni e visite specialistiche ambulatoriali effettuate presso l'istituto per conto di privati o a favore di assistiti da enti mutualistici sono ripartiti nel seguente rapporto percentuale:

a) 70 % a favore del personale medico di ruolo e non di ruolo;

b) 30 % a favore dell'Amministrazione regionale.

La successiva ripartizione dei proventi di cui ai precedenti commi fra il personale medico e ostetrico, spettanti al personale stesso, è stabilita dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità e assistenza sociale.

I proventi per tasse di cui al presente articolo sono riscossi a cura dei servizi amministrativi dell'istituto, con rilascio di ricevuta agli interessati mediante appositi moduli a madre e figlia, sovrapposti a ricalco.

Le somme introitate dovranno essere periodicamente versate al cassiere regionale.

Art. 26.

Gli importi minimi e massimi dei compensi relativi alle prestazioni di cui ai precedenti articoli effettuate presso l'istituto, sono stabiliti dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla sanità e assistenza sociale, sentito l'ordine dei medici della Valle d'Aosta.

Art. 27.

L'orario di servizio del personale medico è stabilito dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla sanità e assistenza sociale.

Il personale medico, ad eccezione del primario ostetrico ginecologo e direttore sanitario, è tenuto ad effettuare il servizio di guardia, di pronto soccorso e di accettazione dei malati, nonchè ad eseguire altri incarichi in conformità alle disposizioni impartite dalla direzione sanitaria.

La Giunta regionale può stabilire la corresponsione di speciali compensi a favore del personale medico che effettua il servizio di guardia.

Durante tale servizio il personale fruisce di vitto e alloggio gratuiti nell'istituto.

Art. 28

Al personale medico dell'istituto compete il riposo nelle feste infrasettimanali.

Il personale che, per ragioni di servizio, deve prestare la propria opera nelle suddette giornate, ha diritto ad un corrispondente turno di riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita.

Nel caso che l'esigenza del servizio non permetta tale riposo, sarà corrisposto al personale il compenso per lavoro straordinario.

Capo III

Dello stato giuridico ed economico del personale ostetrico

Art. 29.

Per quanto concerne lo stato giuridico, i diritti e i doveri del personale ostetrico di ruolo o avventizio dell'istituto, si applicano le norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.

I compiti e le funzioni del personale ostetrico addetto all'istituto sono stabiliti dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni.

E' inibito al personale ostetrico l'esercizio della libera professione.

Art. 30

Gli stipendi iniziali d'organico spettanti al personale ostetrico sono stabiliti nella tabella organica annessa alla presente legge.

Gli stipendi annui iniziali di organico sono suscettibili di aumenti biennali nella misura del 2,50% degli importi annui iniziali per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale nel posto di titolarità.

Gli aumenti periodici degli stipendi sono attribuiti automaticamente al personale che abbia dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 31.

Al personale ostetrico è applicata, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la carriera a ruolo aperto che, prevede la progressiva e successiva attribuzione di stipendi di cui alle tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto annesse alla presente legge.

Gli anni di servizio richiesti per conseguire l'attribuzione degli scatti di stipendio sono precisati nelle tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto annesse alla presente legge.

La carriera a ruolo aperto del personale ostetrico si applica alle condizioni e secondo le modalità fissate dalla presente legge per il personale ausiliario.

Art. 32.

Al personale ostetrico sono corrisposte la tredicesima mensilità e le altre indennità spettanti in via continuativa al personale dipendente dalla Regione, nonchè le indennità previste dagli articoli 184 e 189 delle norme approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3.

Al personale ostetrico competono, inoltre, le compartecipazioni sui proventi delle tasse per interventi chirurgici, cure mediche e di assistenza al parto a carico di ricoverate paganti in proprio, secondo quanto previsto dall'art. 25.

Art. 33.

Gli emolumenti principali ed accessori spettanti al personale ostetrico sono soggetti alle ritenute per tributi erariali e per contributi previdenziali stabilite dalle norme legislative in vigore.

Sono soggetti, altresì, agli arrotondamenti stabiliti dalle leggi agli effetti del calcolo degli emolumenti annui e mensili spettanti al personale degli enti pubblici.

Art. 34.

L'orario di servizio del personale ostetrico è stabilito dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità e assistenza sociale e sentito il parere del direttore sanitario.

Al personale ostetrico compete il riposo nelle feste infrasettimanali.

Il personale che, per ragioni di servizio, deve prestare la propria opera nelle suddette giornate, ha diritto ad un corrispondente turno di riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita.

Nel caso che l'esigenza del servizio non permetta tale riposo, sarà corrisposto al personale il compenso per lavoro straordinario.

Art. 35

E' fatto obbligo al personale ostetrico di sostituirsi reciprocamente nel caso di assenza per congedo ordinario annuale, per congedo straordinario o per malattia.

Capo IV

Dello stato giuridico ed economico del personale ausiliario

Art. 36.

Oltre ai requisiti generali di cui agli articoli precedenti, il personale ausiliario addetto all'istituto deve essere in possesso del diploma di proscioglimento dell'obbligo scolastico, conseguito presso scuole e istituti italiani o istituti esteri equiparati e riconosciuti dallo Stato.

Per i posti di infermiera, oltre al diploma di proscioglimento dall'obbligo scolastico, è prescritto il possesso del diploma di infermiera diplomata professionale.

Per i posti di aiuto infermiera, oltre al diploma di proscioglimento dall'obbligo scolastico, è prescritto il possesso del patentino di infermiera generica.

Art 37.

La nomina a ruolo del personale ausiliario è effettuata per chiamata diretta dalla Giunta regionale, sentito il parere di una apposita commissione.

Per gli appartenenti a speciali categorie privilegiate, si osservano le disposizioni sul collocamento obbligatorio a norma delle leggi speciali in vigore.

Art. 38.

La commissione chiamata ad esprimere parere circa il personale femminile ausiliario da assumere in servizio ai sensi del precedente articolo alle dipendenze dell'istituto, è così composta:

a) da un amministratore regionale designato dalla Giunta regionale, presidente;

b) da un consigliere regionale designato dalla minoranza consiliare;

c) dal primario ostetrico ginecologo e direttore sanitario dell'Istituto regionale di assistenza materna ed infantile;

d) dalla superiora delle suore addette all'istituto;

e) da una assistente sanitaria designata dalla Giunta regionale;

f) dal primo ragioniere addetto ai servizi amministrativi dell'istituto, con funzioni anche di segretario;

g) da un rappresentante del personale dipendente dall'istituto, designato per sorteggio, alla presenza del dirigente amministrativo dell'Assessorato della sanità e assistenza sociale, dalle organizzazioni sindacali rappresentate nella commissione interna del personale dipendente;

h) da un insegnante di lingua francese, designato dalla Giunta regionale.

La commissione sottopone le aspiranti ad un colloquio in lingua italiana e francese, esprimendo su ogni candidata un giudizio motivato e formando, sulla base di detto giudizio, una graduatoria finale di merito in relazione alle attitudini e alla destinazione ai vari servizi di competenza dell'istituto.

La commissione chiamata ad esprimere parere circa il personale maschile ausiliario da assumere alle dipendenze dello istituto è così composta:

a) da un amministratore regionale designato dalla Giunta regionale, presidente;

b) da un consigliere regionale designato dalla minoranza consiliare;

c) dall'ingegnere capo o dal vice ingegnere capo dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;

d) dal primo ragioniere addetto ai servizi amministrativi dell'istituto, con funzioni di segretario;

e) da un rappresentante del personale dipendente dall'istituto, designato per sorteggio, alla presenza del dirigente amministrativo dell'Assessorato della sanità e assistenza sociale, dalle organizzazioni sindacali rappresentate nella commissione interna del personale dipendente;

f) da un insegnante di lingua francese, designato dalla Giunta regionale.

La commissione sottopone gli aspiranti ad una prova teorico-pratica, nonchè ad un colloquio in lingua italiana e francese, esprimendo su ogni candidato un giudizio motivato e formando, sulla base di detto giudizio, una graduatoria finale di merito in relazione alle attitudini e alla destinazione ai vari servizi di competenza dell'istituto.

Art. 39.

Per le assunzioni di personale ausiliario maschile e femminile l'amministrazione regionale, tramite l'Assessorato della sanità e assistenza sociale, provvede alla pubblicazione di un avviso nel quale sono precisati il numero, la natura e la qualifica dei posti da ricoprire, nonchè i requisiti prescritti per la eventuale assunzione, le retribuzioni e il termine utile per la presentazione delle domande di assunzione.

Le copie dell'avviso di cui al precedente comma debbono essere pubblicate all'albo pretorio dell'Amministrazione regionale e dei comuni della Regione.

Nella domanda di assunzione redatta su carta legale e indirizzata al presidente della Giunta regionale, gli aspiranti debbono dichiarare sotto la loro responsabilità personale:

a) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il limite massimo di età dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) se hano riportato o meno condanne penali;

d) il titolo di studio;

e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) la precisa indicazione del domicilio o del recapito.

Art. 40.

Il personale assunto in servizio deve presentare nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione regionale, i seguenti documenti muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni;

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti civili, politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato di regolare condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del comune ove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore dovranno esibirsi altri certificati dei sindaci dei comuni nei quali il candidato ha avuto, entro l'anno, precedente residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed è esente altresì da malattie, difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, a' sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 373 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e dei ricoverati;

7) stato di servizio militare o certificato di esito di leva e di iscrizione nelle liste di leva (per coloro che non abbiano prestato servizio militare);

8) titolo di studio prescritto, da prodursi in originale o in copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 400;

9) situazione di famiglia debitamente legalizzata da esibirsi dagli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di richiesta.

I requisiti e le condizioni che danno diritto alla proroga del limite massimo di età o a precedenza e a preferenza nella assegnazione dei posti, debbono essere comprovati con certificati rilasciati dalle competenti autorità a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 41.

Il personale deve assumere servizio entro venti giorni dalla notificazione della partecipazione di nomina, sotto pena di decadenza dalla nomina stessa, a meno che comprovi un legittimo ed eccezionale impedimento ritenuto valido a giudizio discrezionale e insindacabile dell'amministrazione, la quale, ove le esigenze del servizio lo consentano, fissa il termine definitivo dell'assunzione in servizio.

Art. 42.

La nomina del personale si intende sempre fatta in via di esperimento per il periodo di sei mesi, trascorso il quale acquista carattere di stabilità.

Nel periodo di esperimento non sono computabili i periodi trascorsi fuori servizio, fatta eccezione per i congedi ordinari annuali.

Art. 43.

Il licenziamento per fine periodo di esperimento deve essere disposto almeno quindici giorni prima della scadenza del periodo stesso, con motivata deliberazione della Giunta regionale.

Il licenziamento per fine periodo di esperimento è provvedimento definitivo e contro lo stesso sono ammessi ricorsi in via giurisdizionale ai sensi di legge.

Ove non si provveda al licenziamento nei modi e nei termini stabiliti, il personale acquista «de iure» il diritto alla stabilità.

Art. 44.

L'amministrazione regionale provvede, a mezzo di proprio ufficio personale dipendente dai servizi amministrativi dell'istituto, all'amministrazione del personale ausiliario .

L'ufficio personale della Regione è tenuto a comunicare per iscritto all'ufficio predetto presso l'istituto, per conoscenza e norma, qualsiasi nuova disposizione di legge riguardante lo stato giuridico e il trattamento economico del personale.

Per ogni dipendente è tenuto presso l'ufficio personale, un fascicolo personale di carattere riservato, contenente gli atti relativi all'assunzione e alle successive variazioni (congedi, aspettative, punizioni, ecc.) nonchè il foglio matricolare, nel quale sono iscritti tutti i dati concernenti l'assunzione, la carriera, la condotta, l'attività in servizio, i provvedimenti disciplinari e ogni altra indicazione necessaria a rispecchiare e a valutare esattamente la carriera, il comportamento e il rendimento in servizio del dipendente.

Il personale deve comunicare all'ufficio personale dell'istituto ogni variazione che avvenga nel proprio stato di famiglia e, in genere, tutte le notizie occorrenti all'aggiornamento dei dati del foglio matricolare.

Art. 45.

Le note di qualifica del personale ausiliario addetto all'istituto sono compilate dal direttore sanitario.

L'attribuzione definitiva delle note di qualifica al personale spetta ad una commissione così composta:

a) dall'assessore alla sanità e assistenza sociale;

b) dal segretario generale o dal vice segretario generale;

c) dal dirigente amministrativo dell'assessorato della sanità e assistenza sociale.

Le note di qualifica si riferiscono al periodo dell'anno decorso (dal 1° gennaio al 31 dicembre); in caso di necessità e per speciali effetti, le note di qualifica possono essere compilate per periodi più brevi.

Qualora, per uno o più anni, non abbiano potuto essere compilate le note di qualifica, può provvedersi alle note stesse d'ufficio a cura del dirigente dell'Assessorato della sanità e assistenza sociale, sentito il parere del direttore sanitario dello istituto.

Art 46.

Per l'attribuzione delle note di qualifica al personale ausiliario si osservano le disposizioni degli articoli 114 e seguenti della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 47.

Il personale ausiliario deve osservare l'orario di lavoro stabilito dall'Amministrazione regionale.

L'assegnazione e destinazione del personale ausiliario ai vari servizi e turni, con l'indicazione della giornata di riposo settimanale, sono disposte settimanalmente mediante tabelle di servizio, firmate dal direttore sanitario e dal primo ragioniere.

Le tabelle di servizio sono esposte nei vari reparti nella giornata del sabato, e sono trasmesse in copia all'Assessorato della sanità e assistenza sociale.

L'assegnazione del personale ausiliario ai vari servizi dello istituto è disposta tenendo conto dell'attitudine, della capacità e del rendimento in servizio del personale stesso.

Il personale collegiato è obbligato a rientrare in istituto non oltre le ore 23 nei giorni feriali e non oltre le ore 24 alla domenica.

Art. 48.

Al personale ausiliario, in periodi compatibili con le esigenze dei servizi, spetta un congedo ordinario annuale di giorni 40.

Al personale ausiliario compete, inoltre, il riposo nelle feste infrasettimanali.

Il personale che, per ragioni di servizio, deve prestare la propria opera nelle suddette giornate, ha diritto ad un corrispondente turno di riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita.

Nel caso che l'esigenza del servizio non permetta tale riposo, sarà corrisposto al personale il compenso per lavoro straordinario.

Per motivi di servizio può essere rinviato il congedo ordinario annuale; in tal caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo. Scaduto tale termine, non è consentito il cumulo del congedo di un anno con quello di un altro anno.

Il riposo settimanale può essere rinviato per eccezionali esigenze di servizio; anche in questo caso il personale ha diritto al cumulo della giornata di riposo non fruito possibilmente fra il quinto e il quindicesimo giorno dalla data.

Durante i riposi settimanali nonchè durante il congedo ordinario annuale il personale è considerato in attività di servizio e conserva gli assegni interi.

Non è ammessa la rinuncia al congedo ordinario annuale nè la retribuzione per i giorni di congedo eventualmente non fruiti.

Art. 49.

Il personale ausiliario femminile in stato di gravidanza ha diritto a congedo:

a) durante sei settimane precedenti la data presunta del parto;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto;

c) durante otto settimane dopo il parto.

La donna che allatta al seno ha diritto a due sospensioni quotidiane durante l'orario di lavoro, non superiori a due ore complessive giornaliere per tutto il primo anno di età del bambino.

Si applicano, inoltre, a favore del personale ausiliario femminile le disposizioni di legge in materia di tutela delle lavoratrici madri in vigore per le dipendenti degli enti pubblici.

Art. 50.

In caso di assenza per malattia il personale deve darne immediato avviso all'istituto.

In qualsiasi caso di assenza arbitraria e non giustificata sono adottati i provvedimenti disciplinari del caso e le giornate di assenza sono computate nel congedo ordinario annuale.

Art. 51.

Entro i primi tre giorni di assenza per indisposizione o per malattia, deve essere presentato il certificato medico.

L'istituto, tramite il medico regionale, può disporre una immediata visita di controllo, del cui esito deve essere informato il direttore sanitario il quale, sentito l'Assessore alla sanità e assistenza sociale, può proporre i provvedimenti del caso nella eventualità che l'assenza risulti ingiustificata.

Art. 52

Nei casi di più assenze brevi per indisposizione o per malattia, di durata non superiore a giorni complessivi trenta nell'anno solare, non si fa luogo al collocamento in congedo per malattia e il personale è considerato in permesso straordinario per indisposizione.

Qualora l'assenza per malattia superi i trenta giorni il personale deve essere collocato in aspettativa per infermità.

L'aspettativa per infermità è concessa d'ufficio o a domanda del dipendente, per la durata massima di 12 mesi, previo accertamento sanitario dal quale risulti l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

Alla visita per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'interessato se questi ne fa domanda e si assume la relativa spesa.

L'accertamento sanitario può essere eseguito durante l'aspettativa, su domanda dell'interessato o d'ufficio, agli effetti dell'eventuale richiamo dall'aspettativa.

L'amministrazione può in ogni momento procedere agli accertamenti sanitari.

Al termine dell'aspettativa per infermità il dipendente deve comprovare mediante certificato medico di essere completamente guarito e in grado di prestare regolare servizio, salvo eventuali accertamenti da parte dell'amministrazione.

Durante l'aspettativa per infermità il personale ha diritto all'intero salario per i primi sei mesi e alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto del personale a tutti gli assegni, escluse le eventuali indennità per prestazioni di lavoro straordinario o per altri eventuali incarichi; sono inoltre a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonchè un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dal dipendente.

Art. 53.

Il personale ausiliario può essere collocato, a domanda, in aspettativa per motivi di famiglia. Tale aspettativa non può durare più di sei mesi e può essere negata o revocata a giudizio discrezionale dell'amministrazione, in relazione alle esigenze dei servizi.

In casi eccezionali può essere concessa una proroga di mesi tre all'aspettativa.

Il personale ausiliario chiamato alle armi per adempiere agli obblighi militari di leva è collocato in aspettativa per servizio militare, senza diritto ad alcun assegno principale o accessorio.

Al personale richiamato o trattenuto alle armi per istruzione o per esigenze militari di carattere eccezionale compete il trattamento economico stabilito dalle vigenti leggi in materia.

Art 54

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo precedente, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

Due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 52, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a due mesi.

La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni in un quadriennio.

Per motivi di particolare gravità può essere concesso al dipendente che abbia raggiunto i limite previsti dai commi precedenti e che ne faccia richiesta un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a tre mesi.

Art. 55.

Il periodo di tempo trascorso in aspettativa per infermità e per servizio militare è valutato per intero agli effetti dell'anzianità di servizio e degli aumenti periodici degli assegni; è pure utile agli effetti della pensione previdenziale, secondo le norme e modalità previste dalla legge.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computabile agli effetti dell'anzianità di servizio e degli aumenti periodici del salario.

Art. 56.

Scaduti i periodi massimi previsti per le aspettative, il personale che risulti inabile per infermità o per altri motivi a riassumere il servizio è dispensato dal servizio ai sensi dei successivi articoli della presente legge, salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa spettare

Il personale che risulti abile a riassumere servizio al termine dell'aspettativa è considerato dimissionario d'ufficio qualora non riassuma servizio.

Il provvedimento relativo alle dimissioni deve essere motivato nonchè notificato all'interessato.

Art. 57.

Il direttore sanitario ha l'obbligo di dare comunicazione delle infrazioni del personale dipendente al dirigente dell'assessorato della sanità e assistenza sociale, il quale ne informa l'assessore competente e procede in via riservata, in quanto occorra, agli accertamenti del caso e ai conseguenti atti istruttori.

Agli effetti dell'applicazione di sanzioni disciplinari le mancanze e le infrazioni indicate negli articoli seguenti hanno carattere elencativo e non tassativo, essendo riservata all'Amministrazione la facoltà di punire disciplinarmente qualsiasi infrazione da parte del dipendente.

Art. 58.

Le mancanze e le infrazioni agli obblighi di lavoro da parte del personale ausiliario sono punite con le seguenti punizioni disciplinari, indipendentemente da eventuali azioni penali e civili;

a) richiamo disciplinare;

b) riduzione temporanea del salario;

c) sospensione temporanea dal servizio con privazione del salario;

d) licenziamento.

Le punizioni disciplinari sono inflitte dalla Giunta regionale, ad eccezione del richiamo disciplinare che è inflitto dal direttore sanitario dell'istituto.

Le punizioni disciplinari sono comunicate al dipendente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 59.

Il procedimento disciplinare ha inizio con la comunicazione degli addebiti all'interessato, con la prescrizione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione delle eventuali discolpe.

La contestazione degli addebiti è fatta con foglio in busta chiusa, raccomandata e recapitata a mano con ricevuta. La contestazione al personale fuori sede è fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

E' in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, dichiarandolo espressamente per iscritto.

L'incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti relativi al procedimento disciplinare, dopo che siano terminati gli accertamenti.

Art. 60.

In merito agli addebiti così come sono stati contestati e alle eventuali discolpe, la Giunta regionale pronuncia un preliminare giudizio e, qualora la gravità dei fatti faccia presupporre l'adozione del provvedimento di licenziamento, convoca la commissione di disciplina prevista dalla presente legge, per il parere.

Art. 61.

Il richiamo disciplinare è una dichiarazione di biasimo ed è fatto per iscritto dal direttore sanitario dell'istituto:

a) per negligenza in servizio o per lievi mancanze in servizio;

b) per brevi assenze dal servizio non giustificate o per inosservanza dell'orario di lavoro;

c) per comportamento scorretto nei riguardi dei superiori diretti, dei colleghi o dei ricoverati;

d) per lievi danni arrecati, per negligenza o per trascuratezza, alle cose o alle apparecchiature in dotazione all'istituto.

Al personale cui è stata inflitta la punizione disciplinare del richiamo scritto viene trattenuto sul salario mensile, a titolo di multa, l'importo corrispondente a due trentesimi del salario lordo mensile.

Art. 62.

La riduzione temporanea del salario non può superare il quinto del salario stesso e non può, inoltre, avere durata superiore a tre mesi.

La riduzione temporanea del salario non esonera dal servizio ed è inflitta:

a) per recidiva dei fatti che dettero in precedenza motivo a richiamo disciplinare, o per maggiore gravità di essi;

b) per insubordinazione nei confronti dei superiori diretti e per irregolare condotta;

c) per irregolarità e negligenza in servizio o per tolleranza di negligenza e di irregolarità o di atti di indisciplina, di scorretto contegno o di abusi;

d) per manifestazioni sconvenienti alla compagine amministrativa, politica e sociale della Regione o dello Stato.

La riduzione temporanea del salario comporta anche la riduzione proporzionale delle altre indennità accessorie, nonchè il ritardo degli aumenti periodici degli assegni e degli scatti tabellari di salario per il periodo di tempo corrispondente alla sua durata.

Art. 63.

La sospensione temporanea dal servizio, con privazione del salario, può durare da uno a sei mesi e comporta l'allontanamento dal servizio. E' inflitta:

a) per recidiva dei fatti che dettero in precedenza motivo a riduzione dello stipendio o per maggiore gravità delle mancanze contemplate nel precedente articolo;

b) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine e tolleranza di gravi abusi;

c) per grave insubordinazione;

d) per gravi negligenze che abbiano causato danni alle persone o alle cose all'interno dell'istituto;

e) per violazione del segreto d'ufficio.

La sospensione dal servizio con privazione del salario comporta il ritardo degli scatti tabellari di salario e degli aumenti periodici degli assegni per un periodo di tempo corrispondente alla sua durata; comporta, inoltre, la privazione di ogni altro assegno o indennità accessoria.

Art. 64.

Si fa luogo al licenziamento, indipendentemente da eventuali azioni penali:

a) per maggiore gravità delle infrazioni previste al precedente articolo o per recidiva nelle infrazioni stesse;

b) per grave abuso di fiducia nell'adempimento delle proprie mansioni;

c) per ripetute mancanze che dimostrino negligenza e scarse attitudini al servizio;

d) per mancanze che dimostrino difetto di senso morale o infedeltà dolosa nell'adempimento delle proprie mansioni;

e) per atti che abbiano costituito una minaccia alla integrità fisica dei ricoverati o abbiano procurato lesioni ai ricoverati stessi;

f) per violazione dolosa dei propri doveri, con pregiudizio dell'amministrazione o di altri enti o di privati;

g) per gravi atti di insubordinazione contro l'amministrazione o i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità.

Art. 65.

Si applica senz'altro il licenziamento immediato di diritto, esclusa qualunque procedura disciplinare:

a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitto contro la personalità o i poteri dello Stato o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, di concussione, di corruzione, di falso, di furto, di truffa, di appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna o provvedimento che comporti la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale delle autorità di pubblica sicurezza.

Art. 66.

Il personale licenziato non può essere riammesso in servizio, salvo che siano riconosciuti insussistenti gli addebiti che determinarono il licenziamento.

In quest'ultimo caso l'amministrazione, vagliate le circostanze che hanno determinato il fatto, dispone la riammissione in servizio, in posizione non inferiore a quella conseguita alla data del licenziamento.

Art. 67.

Per quanto concerne la sospensione cautelativa in pendenza di procedimento disciplinare o in pendenza di procedimento penale, si applicano gli articoli 160, 161 e 162 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3.

Art. 68.

La commissione di disciplina per il personale ausiliario addetto all'istituto è così costituita:

a) dall'Assessore regionale alla sanità e assistenza sociale, il quale funge da presidente;

b) da due consiglieri regionali di cui uno designato dalla minoranza consiliare designati dal Consiglio regionale;

c) dal dirigente amministrativo dell'Assessorato della sanità e assistenza sociale;

d) da un dipendente della carriera ausiliaria non appartenente all'istituto, designato dalle organizzazioni sindacali rappresentate nella commissione interna del personale dipendente. Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano alla designazione entro il termine di trenta giorni, alla designazione stessa provvederà la Giunta regionale.

Art. 69.

La commissione di disciplina è costituita di volta in volta con deliberazione della Giunta regionale, dopo le designazioni dei membri di cui all'articolo precedente.

La commissione di disciplina deve sentire l'incolpato, testimoni e periti addotti in giudizio, e può ordinare le indagini, le inchieste e le verifiche che ritenga necessarie.

I verbali delle adunanze della commissione di disciplina sono sottoscritti da tutti i componenti.

Per la validità delle deliberazioni della commissione di disciplina è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Dopo due sedute non valide la commissione può deliberare purchè siano presenti almeno tre dei suoi membri.

Le decisioni si adottano a maggioranza di voti e a scrutinio segreto: in caso di parità di voti il giudizio è considerato favorevole all'incolpato.

Art. 70.

Non possono far parte della commissione di disciplina coloro:

a) che non si trovino in aspettativa o in disponibilità, o siano assenti per malattia, o impediti da riconosciuti motivi di servizio;

b) che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare;

c) che siano parenti o affini fino al quarto grado con alcuno dei giudicabili o con il giudicabile;

d) che da meno di cinque anni abbiano avuta inflitta la riduzione degli assegni ovvero la sospensione dal servizio con privazione degli assegni;

e) che direttamente o indirettamente abbiano partecipato ai fatti che formano oggetto del procedimento disciplinare, ovvero debbano essere sentiti come testi.

Il personale che faccia parte della commissione di disciplina decade da tale incarico e deve essere sostituito qualora venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere precedenti.

Art. 71.

Per il licenziamento per scarso rendimento, per incapacità professionale o per inabilità fisica, nonchè per le dimissioni volontarie e per il collocamento in disponibilità si applicano gli articoli dal 166 al 176 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3.

Art. 72.

Il personale ausiliario è collocato a riposo d'ufficio:

a) dopo 15 anni di servizio utile a pensione qualora sia divenuto, per infermità, inabile a continuare o a riassumere servizio; la inabilità deve essere previamente accertata dall'Amministrazione;

b) che abbia 35 anni di servizio utile a pensione;

c) che per ferite o altre lesioni traumatiche o per malattie contagiose professionali o contratte a cagione diretta, unica ed immediata dall'esercizio delle proprie funzioni, sia divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio, qualunque sia l'anzianità di servizio;

d) che abbia compiuto il 55° anno di età e abbia maturato l'anzianità di servizio utile a pensione; in caso contrario sarà trattenuto in servizio sino al raggiungimento di tale anzianità e, comunque non oltre il 65° anno di età.

Il collocamento a riposo può essere disposto a domanda del personale interessato che abbia raggiunto l'anzianità di servizio utile al pensionamento; il provvedimento di collocamento a riposo deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il collocamento a riposo del personale ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento deliberativo di collocamento a riposo.

Per quanto non previsto nel presente articolo per il collocamento a riposo del personale, si applicano le vigenti disposizioni sull'ordinamento della cassa e degli isituti di previdenza per le pensioni al personale degli enti locali e le successive eventuali modificazioni.

Art. 73.

I salari iniziali annui lordi di organico spettanti al personale ausiliario sono stabiliti nelle tabelle organiche annesse alla presente legge.

Il trattamento economico del personale è quello proprio del posto di tabelle organica occupato in base a regolare deliberazione di nomina.

Art. 74.

Gli emolumenti principali ed accessori del personale sono soggetti alle ritenute per tributi erariali e per contributi previdenziali stabiliti dalle norme legislative in vigore.

Sono, altresì, soggetti agli arrotondamenti stabiliti dalle leggi agli effetti del calcolo degli emolumenti annui e mensili spettanti al personale degli enti pubblici.

Art. 75.

Al personale ausiliario sono corrisposte la tredicesima mensilità e le altre indennità spettanti in via continuativa al rimanente personale dipendente dalla Regione, nonchè le indennità previste dagli articoli 184 e 189 delle norme approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.

Al personale ausiliario designato ad espletare il proprio servizio in ore notturne spetta una speciale indennità di servizio notturno, fissata in lire 1000 lorde per ogni turno.

Art. 76.

La tredicesima mensilità non spetta per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione o la privazione del salario.

Non è, inoltre, dovuta al personale che ha cessato di prestare servizio per motivi disciplinari.

Art. 77.

I salari annui iniziali di organico sono suscettibili di aumenti biennali nella misura del 2,50 % degli importi annui iniziali per ogni biennio di permanenza senza demerito del personale nella qualifica e nel posto di titolarità.

Gli aumenti periodici del salario sono attribuiti automaticamente al personale che abbia dimostrato diligenza, idoneità e buona condotta e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il personale compie il periodo utile alla maturazione dell'aumento.

La riduzione e la sospensione del salario per motivi disciplinari e l'aspettativa per motivi di famiglia producono un ritardo corrispondente alla loro durata agli effetti della maturazione degli aumenti periodici.

Per la valutazione del servizio militare prestato in reparti combattenti e delle benemerenze belliche si applicano, agli effetti degli aumenti periodici, le vigenti disposizioni di legge.

Si applicano, altresì, le disposizioni di legge per quanto concerne il beneficio delle anticipazioni degli aumenti periodici per nascita di figli.

Art. 78.

Al personale ausiliario è applicata, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la carriera a ruolo aperto che prevede la progressiva e successiva attribuzione di salari di cui alle tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto annesse alla presente legge.

Gli anni di servizio richiesti per conseguire l'attribuzione dei nuovi salari sono precisati nelle tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto annesse alla presente legge.

Per ottenere l'attribuzione dei successivi nuovi salari il personale deve:

1) aver conseguito qualifiche non inferiori al « distinto » nel triennio immediatamente precedente l'attribuzione del nuovo salario;

2) non aver riportato punizioni o sanzioni disciplinari più gravi del richiamo disciplinare.

Dalla anzianità di servizio conseguita e richiesta per l'attribuzione dei nuovi stipendi o salari devono essere detratti gli anni in cui il personale non ha conseguito la prescritta qualifica nel triennio di cui al punto 1) del precedente comma, nonchè i periodi di tempo in cui il personale è stato collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 79.

L'anzianità per il calcolo degli aumenti periodici di cui all'articolo 77 decorre dalla data di attribuzione del primo salario e non è valutabile ai fini degli aumenti periodici biennali conseguibili nei successivi scatti di salario, con l'attribuzione dei quali viene annullata l'anzianità conseguita nei precedenti scatti.

Art. 80.

Al personale che fruisce all'interno dell'istituto di alloggio, luce, riscaldamento e vitto sono trattenuti sul trattamento economico mensile spettante i corrispettivi nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

Al personale assente dal servizio per riposo settimanale, congedo ordinario annuale e per causa di malattia devono essere rimborsati i corrispettivi suddetti nel caso in cui non fruisca dei benefici previsti dal comma precedente.

Art. 81.

Al personale ausiliario che effettui prestazioni di lavoro straordinario oltre il normale orario di servizio spettano i compensi per lavoro straordinario, da liquidarsi secondo le modalità in vigore per il rimanente personale dipendente dall'Amministrazione regionale.

Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere preventivamente autorizzate dal primario ostetrico ginecologo e direttore sanitario in base alle esigenze dei servizi.

Art. 82.

Il personale ausiliario è iscritto alla cassa per le pensioni a favore dei dipendenti degli enti locali, nonchè agli altri istituti di previdenza e di assistenza previsti dalle leggi a favore dei dipendenti della Regione.

L'iscrizione, la sospensione, i riscatti dei periodi di servizio agli effetti della quiescenza, il collocamento a riposo e le liquidazioni delle pensioni e delle indennità sono regolati dalle norme legislative vigenti in materia.

Durante il periodo che intercorre fra la cessazione del servizio e l'effettivo pagamento della pensione da parte degli istituti di previdenza, l'Amministrazione regionale può corrispondere, in caso di bisogno, al personale o all'avente diritto alla reversibilità, che si trovi nelle condizioni prescritte dalla legge per ottenere la pensione e che abbia inoltrato domanda di liquidazione di pensione, acconti mensili in misura massima di 4/5 dell'ammontare previsto della pensione, previo impegno iscritto rilasciato dall'interessato per il rimborso degli acconti, anche mediante ritenute dirette, all'atto della riscossione dei ratei arretrati di pensione.

Il personale ausiliario è, inoltre, assicurato a spese della amministrazione regionale contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).

Capo V

Personale religioso

Art. 83.

Il servizio e il trattamento economico e la posizione di impiego delle suore sono regolati da apposita convenzione stipulata fra l'amministrazione regionale ed un ordine e congregazione di religiose.

Al personale religioso competono gli emolumenti contemplati dalla convenzione di cui al precedente comma.

Il personale religioso è assicurato agli istituti di previdenza e assistenza, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 84.

A capo della comunità di religiose dell'istituto vi è una suora con la qualifica di superiora, la quale risponde di fronte al primario ostetrico ginecologo e direttore sanitario e al primo ragioniere dei servizi affidati alle religiose.

L'assegnazione delle suore ai singoli servizi viene fatta dalla superiora, d'intesa con il direttore sanitario.

L'orario di servizio delle suore viene stabilito dalla superiora, sentito il parere del direttore sanitario.

La superiora sorveglia il servizio interno delle suore secondo le direttive della direzione sanitaria e dispone i turni di lavoro e di riposo delle suore.

Art. 85.

La superiore delle suore deve in particolare:

a) rispondere al direttore sanitario del servizio del personale religioso e del personale femminile ausiliario;

b) curare l'esatta osservanza delle disposizioni impartite per il servizio;

c) informare tempestivamente il primario ostetrico ginecologo e direttore sanitario di eventuali deficienze dei servizi;

d) sorvegliare il servizio di sala operatoria, procurando che questa sia sempre fornita del materiale necessario;

e) provvedere che locali ed utensili siano tenuti in perfetto ordine ed in assoluta pulizia;

f) redigere apposito prospetto giornaliero delle singole diete determinate dai medici per le ricoverate e vigilarne l'esecuzione.

Art. 86.

Ad ogni sezione o servizio dell'istituto è preposta una religiosa capo-sala o capo-servizio, come segue: sezione ginecologica, sezione ostetrica, sezione neonati, sezione befotrofio, servizio di sala operatoria e sala di medicazione, servizi di laboratorio di analisi e farmacia interna, servizio notturno, servizio di cucina, servizio di guardaroba e lavanderia.

Le suore capo-sala e capo-servizio hanno in consegna e custodia l'arredamento, gli oggetti e le provviste e rispondono della buona conservazione degli stessi.

Art. 87.

Le suore aventi funzioni di capo-sala devono essere in possesso del diploma di infermiera professionale.

Le suore capo-sala addette all'assistenza delle degenti devono in particolare:

a) assistere con zelo gli ammalati, indipendentemente dalla loro posizione sociale e dalle loro credenze religiose;

b) accompagnare i medici durante le visite effettuate nella propria sezione;

c) assistere alle medicazioni e alle operazioni chirurgiche;

d) riferire alla superiora in merito alla disciplina, al rendimento e al comportamento in servizio del personale della propria sezione;

e) somministrare i medicinali secondo le norme impartite dai sanitari;

f) curare la distribuzione delle refezioni secondo le prescrizioni dei medici;

g) vigilare la pulizia, illuminazione e ventilazione dei locali;

h) sorvegliare a che non si rechino dall'esterno ai ricoverati cibi e bevande;

i) rispondere della dispersione degli attrezzi, dei medicinali, della biancheria e degli utensili in consegna;

l) informare i medici delle circostanze rilevate, in ordine alle ammalate, nell'intervallo delle viste;

m) impartire, con senso di responsabilità e con correttezza, gli ordini al personale ausiliario.

Art. 88.

Responsabile del servizio di dispensa e cucina è la suora capo servizio, la quale deve sorvegliare anche la confezione e la preparazione dei cibi nelle ore fissate e secondo le presenze e le tabelle dietetiche.

La suora è coadiuvata dall'aiuto cuoca, che la sostituisce in caso di assenza.

Art. 89.

Il servizio di assistenza spirituale per coloro che professano la religione cattolica, la somministrazione dei sacramenti e gli uffici funebri son disimpegnati dal cappellano, incaricato dalla Giunta regionale su designazione dell'autorità ecclesiastica.

L'amministrazione regionale corrisponde al cappellano un compenso forfettario mensile di incarico stabilito dalla Giunta regionale.

Le ricoverate nell'istituto possono avere l'assistenza di un Ministro del proprio culto.

TITOLO III

COMPITI E INCOMBENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE AUSILIARIO

Capo I

Personale addetto ai servizi amministrativi

Art 90.

Le incombenze e i compiti di carattere amministrativo e contabile dell'istituto sono espletati dai servizi amministrativi, la cui pianta organica è stabilita dall'allegato *B* alla legge regionale 10 novembre 1966, n. 13.

Il personale addetto ai servizi amministrativi dipende gerarchicamente dal dirigente amministrativo dell'Assessorato della sanità e assistenza sociale, secondo quanto stabilito dalle norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 27 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 91.

Il primo ragioniere addetto ai servizi amministrativi dell'istituto, unitamente alla direzione sanitaria, è responsabile verso l'amministrazione regionale del regolare funzionamento amministrativo ed economico dell'istituto medesimo, della sua dotazione e di tutto quanto è contenuto nei magazzini, guardaroba e locali dell'istituto.

Tiene aggiornato l'elenco dei beni mobili dell'istituto.

Informa l'Assessorato della sanità e assistenza sociale della necessità degli acquisti, assiste alle forniture giornaliere e ne controlla la corrispondenza alle condizioni contrattuali.

Vigila la dispensa, la cucina, i magazzini, il guardaroba, la lavanderia, il giardino; vigila inolre sulla manutenzione degli stabili, del mobilio e degli arredi; presenta, per l'approvazione, le proposte di liquidazione dei conti riguardanti le forniture ricevute in base ai contratti stipulati dall'Amministrazione regionale e alle norme generali amministrative.

Art. 92.

Il primo ragioniere provvede al pagamento in contanti delle seguenti spese:

a) minute spese d'ufficio di importo singolo non superiore a lire 15.000;

b) spese per riparazione e manutenzione ordinaria di attrezzature e apparecchi tecnico-sanitari, materiale di arredamento e vario di importo non superiore alle lire 15.000.

Per provvedere al pagamento delle spese suddette, salvo rendiconti documentati da presentarsi all'economato regionale almeno ogni trimestre per l'approvazione delle spese da parte della Giunta regionale, sono anticipati annualmente al primo ragioniere fondi nella misura stabilita dalla Giunta regionale sino ad un ammotare massimo di L. 200.000.

Art. 93.

Il primo ragioniere deve vistare la contabilità degli interventi e delle degenze, controllando la esatta applicazione dell tariffe in vigore.

Deve, inoltre, vistare tutte le fatture e le note di spesa rei tive alle forniture dell'istituto.

Art. 94.

In particolare il primo ragioniere deve provvedere a:

a) tenere le contabilità dell'istituto secondo le norn stabilite dall'amministrazione regionale;

b) rispondere degli incassi di somme introitate dall'ist tuto;

c) istruire le pratiche relative ai rapporti con gli en mutualistici ed assicurativi;

d) curare l'applicazione delle norme sul trattamento gi ridico ed economico del personale ausiliario;

e) fare annualmente l'accertamento degli oggetti che van dichiarati fuori uso, predisporne un elenco da trasmettere l'economato regionale;

f) predisporre un rendiconto analitico annuale sull'an mento della gestione dell'istituto da trasmettere all'Assessor della sanità e assistenza sociale;

g) curare la disciplina del personale ausiliario maschile addetto all'istituto;

h) inoltrare motivate proposte al dirigente amministrativo dell'Assessorato della sanità e assistenza sociale per l'adozione di provvedimenti deliberativi da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 95.

Il primo ragioniere sovraintende alla disciplina del personale amministrativo e al buon funzionamento dei servizi amministrativi dell'istituto e ne risponde nei confronti dell'amministrazione regionale.

Il primo ragioniere, unitamente alla superiora delle suore, risponde inoltre al primario ginecologo e direttore sanitario della disciplina del personale ausiliario.

Art. 96.

Il personale dei servizi amministrativi addetto al servizio di accettazione e spedalità deve provvedere:

a) alla registrazione nell'apposito libro progressivamente numerato, in ordine cronologico, delle generalità complete delle ricoverate, dei neonati e dei bambini del brefotrofio accolti in istituto; al controllo delle regolarità, della posizione amministrativa dei ricoverati, dei versamenti di somme, delle impegnative di ricovero; alla riscossione dei proventi da abbienti e al successivo versamento alla cassa regionale;

b) alla segnalazione, entro il prescritto termine, dei ricoveri avvenuti d'urgenza ai comuni e agli enti mutualistici ed assicurativi;

c) all'istruttoria delle pratiche relative alle denunce alle competenti autorità dei casi di morte, aborti, ecc. ed alle certificazioni di competenza della direzione sanitaria;

d) alla compilazione giornaliera del prospetto del movimento dei ricoverati;

e) alla compilazione delle statistiche mensili ed annuali del movimento dei ricoverati;

f) alle richieste di proroga delle degenze quando occorra;

g) alla cura del deposito di somme dovute dai paganti in proprio;

h) all'espletamento di tutte le pratiche necessarie per la dimessione o il trasferimento dei ricoverati in altro ospedale o istituto;

i) alla tenuta di apposito registro di carico e scarico per gli oggetti di valore depositati dai ricoverati e alla relativa custodia;

l) alla compilazione dei moduli per la denuncia all'ufficio di stato civile delle nascite avvenute nell'istituto;

m) alla collaborazione con il personale medico per le pratiche burocratiche attinenti ai ricoveri;

n) alle pratiche relative al contenzioso dei ricoveri.

Art. 97.

Il personale dei servizi amministrativi preposto ad incombenze di carattere contabile deve provvedere in particolare:

a) alle registrazioni contabili inerenti le forniture e la gestione dell'istituto;

b) alla predisposizione degli atti per la liquidazione di fatture inerenti le forniture;

c) all'applicazione delle norme sul trattamento economico e giuridico del personale ausiliario e alla liquidazione delle competenze dovute al personale stesso;

d) alla tenuta dei fascicoli personali di carattere riservato del personale ausiliario;

e) alla contabilità per le rette di degenza, le tasse e i compensi dovuti dai privati, dagli istituti mutualistici, dai comuni e da altri enti per gli oneri di spedalità consunte dai propri assistiti;

f) all'aggiornamento dei registri delle contabilità dei ricoveri;

g) alla elaborazione di rilevazioni statistiche di carattere contabile richiesti dallo Stato o da enti pubblici;

h) alla contabilizzazione e liquidazione a favore del personale sanitario dei compensi e delle compartecipazioni sui proventi dovuti al personale stesso;

i) alla elaborazione dei dati per la determinazione delle previsioni di spesa dell'istituto e per la redazione del rendiconto analitico della gestione.

Capo II

Personale ausiliario

Art. 98.

Il personale ausiliario deve osservare le disposizioni di carattere generale e particolare impartite direttamente dal primario ostetrico genecologo e direttore sanitario, o tramite il primo ragioniere addetto ai servizi amministrativi dell'istituto e la superiora delle suore.

In particolare il personale femminile ausiliario addetto ai servizi di assistenza alle degenti deve:

a) coadiuvare la capo-sala o capo-servizio;

b) curare la pulizia del reparto;

c) disimpegnare i servizi di disinfezione;

d) curare la lavatura;

e) assistere, se richieste, alle operazioni o medicazioni;

f) curare, durante le medicazioni, di non arrecare danno alla biancheria;

g) provvedere al trasporto delle vivande nelle camere di degenza;

h) segnalare le inferme che abbiano ricusato il cibo;

i) curare la pulizia delle inferme;

l) accorrere prontamente ad ogni chiamata delle ricoverate;

m) attendere a qualsiasi servizio di infermeria disposto dal personale sanitario o dalla capo-sala;

n) avvisare subito la capo-sala per ogni inconveniente od aggravamento occorso alle ricoverate;

o) fare osservare alle ammalate e ai visitatori la disciplina imposta dalla direzione sanitaria;

p) aver cura degli oggetti ricevuti in consegna;

q) usare buone maniere verso le ricoverate;

r) usare rispetto per i superiori;

s) non assentarsi, senza autorizzazione, dall'istituto durante l'orario di servizio;

t) indossare la prescritta divisa durante le ore di servizio.

Art. 99.

Il personale ausiliario femminile può essere trasferito da un servizio all'altro anche per brevi periodi, in sostituzione di personale temporaneamente assente per malattia.

Art. 100.

Il personale ausiliario in servizio all'ingresso dell'istituto deve permettere l'accesso al personale addetto, ai parenti e ai visitatori dei ricoverati nelle ore di visita e alle persone munite di regolare permesso.

Nei giorni destinati alla visita dei ricoverati e negli altri giorni, in caso di speciali permessi, il predetto personale deve inoltre sorvegliare affinchè non vengano introdotti cibi e bevande senza regolare autorizzazione dei medici o asportati dall'istituto attrezzi, utensili e materiale di qualsiasi natura di questi pertinenti.

L'ingresso nell'istituto agli estranei è concesso in giorni e ore stabiliti dalla direzione sanitaria.

TITOLO IV

Servizi di brefotrofio

Art. 101.

Per l'ammissione e l'assistenza di minori nella sezione brefotrofio dell'istituto, si osservano le norme di legge e di regolamento in vigore per l'assistenza presso i brefotrofi provinciali di fanciulli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono.

L'accettazione dei minori assistiti nel brefotrofio è in ogni caso subordinata all'autorizzazione scritta dell'amministrazione regionale, previa presentazione dei prescritti documenti.

In via eccezionale potranno essere assistiti nel brefotrofio anche fanciulli legittimi, di età non superiore agli anni 6, quando concorrano le speciali circostanze previste dalle norme vigenti.

Art. 102.

L'assistenza dei fanciulli in età prescolastica, assistiti nel brefotrofio, è affidata ad una religiosa designata dall'Ordine o Congregazione religiosa convenzionata.

TITOLO V
Disposizioni generali

Art. 103.

Per quanto non incompatibile e non previsto nella presente legge si fa riferimento alle norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, nonchè alle disposizioni di legge in vigore per il personale sanitario in servizio presso ospedali di categoria corrispondente a quella dell'istituto.

TITOLO VI
Disposizioni finali e transitorie

Art. 104.

La nuova pianta organica dei posti di ruolo dell'Istituto di assistenza materna ed infantile di Aosta, annessa alla presente legge, ha applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1968, data nella quale sono soppressi i posti delle tabelle allegato *C* alla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e allegato *A* alla legge regionale 17 novembre 1960, n. 7.

Da tale data hanno applicazione anche le annesse tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto per il personale ostetrico e per il personale ausiliario, relative al trattamento economico iniziale e ai successivi scatti di stipendio o salario conseguibili alle condizioni previste dalla presente legge.

Art. 105.

Il personale di ruolo addetto all'istituto, titolare di posti previsti dalla tabella allegato *C* annessa alla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e dalla tabella allegato *A* alla legge regionale 17 novembre 1960, n. 7, in attività di servizio alla data del 1° gennaio 1968, sarà inquadrato ai corrispondenti posti previsti dalla nuova pianta organica annessa alla presente legge con l'attribuzione delle relative qualifiche.

Art. 106.

In sede di prima applicazione della presente legge, si applicano per l'attribuzione dei nuovi stipendi o salari al personale già di ruolo addetto all'istituto che fruisce della carriera economica a ruolo aperto, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 previsti dal capo III della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13.

Art. 107.

In sede di prima applicazione della presente legge, si provvederà alla sistemazione e all'inquadramento in via straordinaria a ruolo, ai posti previsti dalla pianta organica annessa alla presente legge, del personale ausiliario attualmente fuori ruolo che abbia prestato alla data del 1° genanio 1968 almeno un biennio di effettivo e lodevole servizio presso l'istituto.

E' escluso dalla sistemazione straordinaria a ruolo il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia superato il 55° anno di età e non abbia prestato almeno dieci anni di servizio continuativo alle dipendenze dell'istituto.

Ai fini dell'attribuzione del nuovo trattamento economico, al personale ausiliario sistemato ed inquadrato a ruolo in via straordinaria, si applicano le disposizioni dell'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 3.

Il personale ausiliario assunto in servizio nel periodo dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967 sarà nominato a ruolo per chiamata diretta, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1968, previo parere favorevole della commissione prevista dall'articolo 38, in base alle modalità stabilite dall'articolo stesso.

Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico al personale di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13.

Art. 108.

Il personale ausiliario inquadrato a ruolo in via straordinaria ai sensi dei precedenti articoli dovrà essere in possesso dei prescritti titoli di studio previsti dalla presente legge, nonchè aver disimpegnato senza demerito mansioni analoghe o assimilabili a quelle dei posti in cui viene inquadrato in via straordinaria.

Il possesso del requisito del disimpegno senza demerito di mansioni, di cui al precedente comma, deve risultare da dichiarazione rilasciata dall'Assessore alla sanità e assistenza sociale, su parere del primario ostetrico ginecologo e direttore sanitario dell'istituto, ai sensi del successivo articolo.

Art. 109.

Il personale ausiliario da sistemare e inquadrare in via straordinaria a ruolo deve presentare, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di sistemazione straordinaria a ruolo.

Nella domanda il personale deve precisare il posto di organico in cui chiede di essere inquadrato in via straordinaria a ruolo.

Alla domanda, redatta in carta legale e indirizzata al Presidente della Giunta regionale, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) titolo di studio, in originale o in copia notarile;

b) dichiarazione, rilasciata dall'Assessore alla sanità e assistenza sociale, dalla quale risultino precisate le mansioni espletate senza demerito dal richiedente sino al 31 dicembre 1967.

Le domande di sistemazione straordinaria a ruolo saranno sottoposte all'esame e al parere di una commissione consultiva così composta:

a) dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore suo delegato, quale presidente della commissione;

b) da due consiglieri regionali, di cui uno della minoranza, designati dalla Giunta regionale;

c) dal segretario generale dell'Amministrazione regionale;

d) dal dirigente amministrativo dell'Assessorato della sanità e assistenza sociale;

e) da un rappresentante del personale, designato per sorteggio dalla commissione interna del personale regionale.

Il primo ragioniere addetto ai servizi amministrativi dell'istituto fungerà da segretario della commissione.

La commissione esprimerà parere sulle domande e formulerà proposte di inquadramento a ruolo del personale richiedente.

Per la validità delle sedute della commissione è sufficiente a presenza della maggioranza semplice dei componenti della commissione.

Art. 110

Le spese a carico del bilancio della Regione per il personale addetto all'Istituto regionale di assistenza materna ed infantile, di Aosta, a decorrere dal 1° gennaio 1968 previste in complessive annue massime lire 175.000.000 (comprensive della maggiore spesa annua derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in annue massime lire 30 milioni), graveranno sul capitolo 428 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1968, che presenta la necessaria disponibilità di fondi, e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari.

Art. 111.

Con l'applicazione delle norme della presente legge cessano di aver applicazione le precedenti norme regolamentari concernenti l'ordinamento dei servizi dell'Istituto regionale di assistenza materna ed infantile di Aosta e lo stato giuridico ed economico del personale addetto all'istituto stesso.

Art. 112.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 marzo 1968

BIONAZ

Allegati alla legge:

Allegato *A*: pianta organica dei posti e del personle dell'Istituto regionale di assistenza materna ed infantile.

Allegati *B*, *C*, *D* e *E*: tabelle degli stipendi annui lordi delle varie categorie di personale dell'Istituto regionale di assistenza materna ed infantile.

Aosta, addì 11 marzo 1968

BIONAZ

Allegato *A* alla legge regionale 11 marzo 1968, n. 7.

NUOVA PIANTA ORGANICA DEI POSTI E DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ISTITUTO REGIONALE DI ASSISTENZA MATERNA ED INFANTILE DI AOSTA

Servizi Qualifiche del personale	Posti di ruolo	Carriera	Ruolo speciale Istituto Materno	Gruppo regionale
Servizi sanitari:				
Primario ostetrico ginecologo e direttore sanitario	1	direttiva	R.S.M.	A/3
Aiuto ostetrico ginecologo	1	direttiva	R.S.M.	A/4
Medico assistente	3	direttiva	R.S.M.	A/5
Capo ostetrica	1	esecutiva	R.S.M.	C/1
Ostetrica	3	esecutiva	R.S.M.	C/2
Infermiera	1	ausiliaria	R.S.M.	IF/1
Servizi ausiliari:				
Aiuto cuoca	1	ausiliaria	R.S.M.	IF/2
Aiuto guardarobiera	1	ausiliaria	R.S.M.	IF/2
Aiuto infermiera	10	ausiliaria	R.S.M.	IF/2
Inservienti	50	ausiliaria	R.S.M.	IF/3
Operaio qualificato	1	ausiliaria	R.S.M.	IM/1
Operaio giardiniere	1	ausiliaria	R.S.M.	IM/1
Inserviente fattorino	1	ausiliaria	R.S.M.	IM/2
Inserviente operaio	1	ausiliaria	R.S.M.	IM/2
Inserviente custode	2	ausiliaria	R.S.M.	IM/2

Personale religioso (trattamento convenzionato)

Aosta, addì 11 marzo 1968

BIONAZ

Allegato *B* alla legge regionale 11 marzo 1968, n. 7

Tabella degli stipendi annuali lordi:

CARRIERA DIRETTIVA

Personale medico

N. posti	Qualifiche	Stipendi annui lordi
1	Primario ostetrico ginecologo e direttore sanitario	2.466.900
1	Aiuto ostetrico ginecologo	1.985.300
3	Medico assistente	1.591.400

Aosta, addì 11 marzo 1968

BIONAZ

Allegato *C* alla legge regionale 11 marzo 1968, n. 7.

Tabella degli stipendi annui lordi:

CARRIERA ESECUTIVA

Personale ostetrico

Qualifiche	N. posti	Sviluppo del ruolo aperto: Stipendi annui lordi	Sviluppo del ruolo aperto: n. anni
Capo ostetrica	3	1.900.000	dopo 6 anni
		1.790.000	iniziale
Ostetrica	1	1.690.000	dopo 14 anni
		1.460.000	dopo 8 anni
		1.310.000	dopo 4 anni
		1.170.000	iniziale

Aosta, addì 11 marzo 1968

BIONAZ

Allegato *D* alla legge regionale 11 marzo 1968, n. 7.

Tabella degli stipendi annui lordi:

CARRIERA AUSILIARIA

Personale femminile ausiliario

Qualifiche	N. posti	Sviluppo del ruolo aperto	
		Stipendi annui lordi	n. anni
Infermiera	1	1.320.000	dopo 14 anni
		1.180.000	dopo 8 anni
		1.080.000	dopo 4 anni
		980.000	iniziale
Aiuto cuoca	1	1.200.000	dopo 14 anni
Aiuto guardarobiera	1	1.060.000	dopo 8 anni
Aiuto infermiera	10	970.000	dopo 4 anni
		880.000	iniziale
Inservienti	50	1.100.000	dopo 14 anni
		980.000	dopo 8 anni
		890.000	dopo 4 anni
		800.000	iniziale

Aosta, addì 11 marzo 1968

BIONAZ

Allegato *E* alla legge regionale 11 marzo 1968, n. 7.

Tabella degli stipendi annui lordi:

CARRIERA AUSILIARIA

Personale ausiliario maschile

Qualifiche	N. posti	Sviluppo del ruolo aperto	
		Stipendi annui lordi	n. anni
Operaio qualificato	1	1.240.000	dopo 14 anni
Operaio giardiniere	1	1.130.000	dopo 8 anni
		1.050.000	dopo 4 anni
		950.000	iniziale
Inserviente fattorino	1	1.100.000	dopo 14 anni
Inserviente operaio	1	980.000	dopo 8 anni
Inserviente custode	2	890.000	dopo 4 anni
		800.000	iniziale

Aosta, addì 11 marzo 1968

BIONAZ

(8295)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.